

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis.1, cod. proc. civ.)

4 novembre 2020 – Prima Sezione

R.G. n. 23297/2020 – n.40 del ruolo

IL PUBBLICO MINISTERO

Sul ricorso per cassazione presentato da XXX avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2362/2019 pubblicata il 10.12.2019 che ha rigettato l'appello proposto;

OSSERVA:

XXX, cittadina nigeriana, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in epigrafe indicata, con cui erano state integralmente rigettate le sue richieste di protezione internazionale confermando l'ordinanza di primo grado. La Corte senza ripercorrere la narrazione della ricorrente procede dopo un inquadramento normativo e giurisprudenziale alla confutazione per punti della narrazione di parte per avversarne la credibilità.

La ricorrente affida il proprio ricorso a sei motivi: ad avviso di questo P.G., il secondo deve ritenersi fondato, con assorbimento dei restanti cinque.

La Corte d'Appello ha infatti incentrato il rigetto della domanda della ricorrente sulla asserita mancanza di coerenza interna della narrazione svolta dalla medesima. Senza aver prima operato una ricostruzione della vicenda, come emersa nelle audizioni in sede amministrativa e di primo grado, il Collegio territoriale ha proceduto direttamente a una articolazione dei punti sui quali ha fondato il proprio giudizio di non credibilità. Per quanto il Collegio abbia espressamente indicato come il proprio giudizio si fosse soffermato su aspetti che definivano la narrazione della ricorrente come intrinsecamente non credibile, appare evidente che ha operato senza rispettare la procedimentalizzazione prescritta dall'art. 3 comma 5, del D.Igs. n. 251/2007, pur formalmente ripresa nella decisione.

Come affermato da questa Corte di legittimità da ultimo in Cass. n. 21758/2021, "il giudice è tenuto ad operare un accurato esame delle dichiarazioni del richiedente asilo,

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

al fine di valutarne la completezza, la tempestività e la attendibilità secondo i criteri procedurali posti dall'art. 3 e quindi assumere informazioni sul paese di origine (in acronimo COI) aggiornate e pertinenti, alla luce della quali valutare le dichiarazioni rese” (decisione che si pone nel solco di Cass. n. 9815/2020; Cass. n. 29056/2019; Cass. n. 30105/2018; Cass. n. 26921/2017; Cass. n. 16201/2015).

Il Collegio in questo caso invece, al di là di una dichiarata valutazione di inattendibilità fondata su riscontri interni al narrato della ricorrente, incentra la propria valutazione unicamente su indici di non plausibilità, e che avrebbero pertanto necessitato valutazione strutturata in modo differente. Come chiarito da questa Corte, con orientamento a cui si chiede darsi continuità, sono individuabili in punto di credibilità: “quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile” (Cass. n. 6738/2021). Si può quindi osservare come la Corte territoriale abbia in effetti sovrapposto i profili riguardanti la coerenza intrinseca e quindi lacune e approssimazioni con la plausibilità o verosimiglianza degli episodi narrati, ovvero la loro ragionevolezza e probabilità. Il Collegio ha articolato il proprio giudizio su quattro punti della narrazione: 1) la non plausibilità della consegna di XXX a un uomo che la avrebbe portata in Libia da parte della donna al cui servizio aveva svolto mansioni domestiche per anni; 2) la non plausibilità dell’abbandono dei figli presso la suddetta donna in seguito alla partenza; 3) la non credibilità dell’impossibilità di mettersi in contatto con i figli o con la donna; 4) la approssimazione nella narrazione riguardante la vicenda migratoria che si sostanzierebbe nel fatto che lo stesso uomo che la costrinse a prostituirsi ne avrebbe

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

poi facilitato la partenza verso l'Italia, dove sarebbe poi stato più difficile controllarla. Su nessuno di questi punti il Collegio ha ritenuto di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria, confrontandosi con riscontri esterni di verosimiglianza, e contestualizzando gli elementi enucleati all'interno del mondo di provenienza della ricorrente. Secondo quanto chiaramente affermato da questa Corte di legittimità "il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo; deve invece farsi -come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell'EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, p. 196)- valutando la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. n. 6738/2021). La stessa pubblicazione EASO specifica che "L'obbligo di tenere conto del genere nell'esame della situazione individuale e delle circostanze personali di un richiedente significa prendere in considerazione i ruoli e le aspettative di genere e le relazioni di potere in termini di genere nel paese di origine, oltre ad altri fattori." (p. 186) dimostrando in modo chiaro la necessità di una lettura globale che tenga conto di tutte le circostanze di vita dei ricorrenti per una reale comprensione delle vicende narrate.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto di ritenere che anche il possibile inquadramento della vicenda all'interno del fenomeno della tratta, così come individuato dalla ricorrente, non rendesse la vicenda riconducibile ad alcuna azione di carattere persecutorio né tantomeno rilevasse ai fini del vaglio di credibilità. Pertanto è chiaro che nel caso concreto, come pone bene in evidenza la ricorrente all'interno del ricorso, il Tribunale aveva percepito almeno in via indiziaria, al di là della valutazione di credibilità, elementi sintomatici di un percorso migratorio sovrapponibile a quello di una vittima di tratta. Tali elementi indiziari sono stati riconosciuti dalla Corte

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

d'Appello stessa che in più punti della decisione riconosce che la narrazione sia “riconducibile, a vicende esclusivamente personali (anche se espressioni – ad ammettere la credibilità della ricorrente – del più ampio drammatico fenomeno della tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale), certamente non inquadrabili nelle previsioni legislative in materia di protezione sussidiaria.” Si trattava quindi di una donna che da subito aveva riferito eventi ricollegabili a chiari “indicatori di tratta”. Come evidenziato dalla Linee Guida per le Commissioni Territoriali per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral* elaborate nell'ambito della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), con tale espressione si intendono “elementi e circostanze [...] sintomatici di una determinata situazione e condizione della persona” (paragrafo 4.2.3). Lo scrutinio di credibilità operato dal giudice di merito non si è però conformato minimamente a tali indicatori, e appare pertanto completamente in contrasto con quanto affermato da questa Corte che ha riconosciuto le necessarie specificità della valutazione delle narrazioni di ricorrenti potenziali vittime: “Ritiene quindi la Corte che il Giudice del merito, in un caso, come quello in esame, in cui percepisca un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che la ricorrente sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, non possa arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (ed anzi all'esistenza di allegazione contraria) ma debba quantomeno procedere all'audizione della ricorrente, che, come sopra ricordato ne aveva fatto richiesta, per consentire alla intraveduta realtà sotterranea di emergere in sede giurisdizionale. Ciò a maggior ragione nel caso in cui non risulti che alla richiedente asilo sia stato fornito l'avviso di cui al comma 2, dell'articolo del d.lgs. 4/3/2014 n. 24, secondo il quale nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del d.lgs. 25/7/1998, n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

19/11/2007, n. 251. In difetto si realizza una violazione del dovere di cooperazione istruttoria nelle specifiche modalità in cui atteggia nei casi di paventato assoggettamento del richiedente asilo a tratta di esseri umani.” (Cass. n. 24573/2020). Pertanto “le lacune e le approssimazioni, le incongruenze e le contraddizioni” riscontrate dalla Corte territoriale avrebbero dovuto essere valutate non solo alla luce delle circostanze specifiche della ricorrente, genere e contesto socio-culturale di provenienza, ma anche delle Linee Guida Di Protezione Internazionale, allegate dalla ricorrente in appello, sull’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta.

Per quel che rileva in questo caso specifico le Linee Guida affermano infatti che, nel confrontarsi con potenziali vittime “occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell’interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l’autorità” (paragrafo 6.2.3). Si può quindi concludere che secondo quanto affermato da questa Corte “nel caso di specie non è revocabile in dubbio che la vicenda narrata dalla richiedente evoca nel suo nucleo centrale uno scenario di possibile tratta finalizzata alla prostituzione ed alla luce di tale specifico contesto doveva essere verificata la complessiva attendibilità del racconto della richiedente, in particolare in relazione ai possibili profili di reticenza, incongruenza, carenza di elementi destinati a meglio circostanziare gli aspetti del narrato, eventualmente avvalendosi, in conformità al principio di cooperazione istruttoria, dell’ausilio di esperti per la ricostruzione del profilo psicologico; in altri termini il giudice di merito, ai fini della valutazione di credibilità, non poteva prescindere dal quadro indiziario che emergeva dal racconto della richiedente ed in questa prospettiva dovevano essere apprezzate le incongruità e contraddizioni emerse; come già osservato da questa Corte in fattispecie analoga, occorre che il giudice di merito tenesse conto della particolare condizione di vulnerabilità della vittima, o

P R O C U R A G E N E R A L E

della Corte di cassazione

potenziale vittima, di tratta, «la quale si esprime innanzitutto nella difficoltà di riferire, di fronte ad estranei, una storia che è evidentemente incentrata su vicende assolutamente personali, sulle quali —soprattutto in determinati ambiti culturali— può esservi un particolare riserbo, fino alla vera e propria ritrosia a fornire i dettagli del proprio vissuto. In questo senso, la modifica di alcuni elementi del racconto della vittima può ritenersi consustanziale al senso di insicurezza, alla vergogna provata dalla richiedente, alla disistima personale ed alla mancanza di fiducia negli altri causata da quanto subito, alla difficoltà di relazionarsi -su vicende profondamente personali- con persone sconosciute che mai sono state incontrate prima” (Cass. n. 13662/2021, nel solco di Cass. n. 2464/2021).

Si conclude pertanto per l'accoglimento del ricorso.

P. Q. M.

Visto l'art. 380 bis.1 c.p.c.

Chiede l'accoglimento del ricorso.

Roma, 13.10.2021

IL SOSTITUTO P.G.

Rita Sanlorenzo